

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/10/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 11/9/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento della prima rata.

Ha quindi chiesto il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 6.884,74 sulla base del seguente conteggio: commissioni di attivazione pro quota € 1705,20 (totale)/120 (totale rate * 119 (rate con scadenza oltre data di estinzione) = € 1690,99 - già rimborsate in conteggio estintivo: € 205,87 = 1.485,12; Commissioni di gestione ed eventuali spese di incasso rata pro quota € 207,60 (totale)/120 (totale rate) * 119 (rate con scadenza oltre data di estinzione) = € 205,87; costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito pro quota: € 5.237,40 (totale)/120 (totale rate) * 119 (rate con scadenza oltre data di estinzione) = € 5.193,76, nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 1; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e di quelle di intermediazione. Ha pertanto chiesto in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata la decurtazione dell'importo di € 205,87 dalle somme delle quali dovesse essere tenuto a restituire al ricorrente. Nelle



repliche, la parte ricorrente ha invitato il Collegio a prendere atto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 sulla causa C-383/18.

DIRITTO

Il contratto controverso è stato estinto dopo il pagamento di un'unica rata; dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 205,87 a titolo di "commissione attiva", oltre all'abbuono di interessi per € 12.849,44 a fronte di € 13.044,17 previsti. Il TAN applicato è pari al 6,55%. Le condizioni contrattuali applicate alla ricorrente prevedono alcune voci (commissioni di attivazione; commissioni di gestione) che appartengono al novero degli oneri *recurring*, i quali per pacifico orientamento dei Collegi sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*.

I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate. In difetto di un criterio alternativo, anche gli oneri assicurativi sono da restituire secondo il medesimo criterio.

Per quanto riguarda la voce commissionale 'spese di istruttoria', la relativa domanda risulta avanzata esclusivamente nelle repliche. La domanda in questione non è dunque accoglibile, poiché configura una inammissibile *mutatio libelli*, preclusa dal sistema dell'Arbitro e dalle norme sul suo funzionamento, essendo tutt'al più consentito di puntualizzare la domanda già formulata in sede di reclamo (così già Coll. Roma, dec. n. 4821/2019; Coll. Torino, dec. n. 14168/2017).

E' invece da accogliere la pretesa di restituzione delle Commissioni di intermediazione, di natura *up front*; la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento.

La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riguardo alle commissioni e agli oneri oggetto di domanda è da restituire la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,55%			
Numero di pagamenti all'ar	12	Quota di rimborso pro rata temporis	99%			
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	99%			
rate pagate	1	rate residue	119			
Oneri sostenuti						
	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Commissioni di attivazione	1.705,20	Recurring	99,17%	1.690,99		1.690,99
Commissioni di gestione	207,60	Recurring	99,17%	205,87	205,87	0,00
Costi d'intermediazione	5.237,40	Upfront	98,51%	5.159,21		5.159,21
Totale	7.150,20					6.850,20

L'importo come sopra calcolato (€ 6.850,20) è inferiore alla richiesta del ricorrente (€ 6.884,74), che ha applicato il criterio lineare in relazione a tutte le spese elencate. A tale somma si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.850,20, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA